

Divisione Personale Sez. 1^a

N.º

Relazione alla
Camera dei Deputati

N.º 44

Comitato del 22 Giugno 1857.

Signori Deputati

~~Presentazione di progetto di Legge~~
~~relativo al Computo della campagna~~
~~d'oriente alle truppe del Corpo di~~
~~Spedizione~~

Alc

In seguito alle osservazioni fatte in questa Camera, e giusta l'impegno assai di buon grado da me assunto nella tornata del 5 del volgente mese, ho affidato al Congresso consultivo permanente della guerra l'incarico di esaminare la questione del computo della campagna d'oriente alle truppe del Corpo di Spedizione, e di manifestare il suo avviso intorno al modo di provvedere alla meno equa disposizione di trattamento, che ebbe a risultare nelle truppe antedette dall'applicazione letterale dell'art. 24 della Legge del 27 giugno 1850. Sulle pensioni militari.

Il Congresso prementovato, ogni cosa attentamente ponderata, ebbe teste a dichiarare che il mezzo più conforme ai principii di equità, ed insieme più ovvio per conseguire lo scopo per ora accennato, sarebbe, a suo avviso, quello di stabilire per legge che il servizio prestato presso il Corpo di Spedizione in oriente dia ragione al computo di due campagne quando abbia raggiunto la durata di dieci mesi dal giorno dell'imbarco a quello dell'ammissione in libera pratica al ritorno nello Stato.

17
Nel riconoscere l'opportunità
di siffatto temperamento non ho tuttavia
potuto dissimulare a me stesso che il
medesimo acquisterebbe in maggior
grado di equità qualora al beneficio
che sarà per risultarne fosse data tale
estensione che avessero a godere
eziandio i militari il di cui servizio
presso il Corpo di Spedizione non
abbia potuto raggiungere la durata
di dieci mesi per solo motivo di averlo
dovuto interrompere in conseguenza
di ferite riportate per ragione di
servizio presso il Corpo anzidetto.

Compilato sopra le basi qui sopra
riferite le quali io credo conformi
al voto emesso in questa Camera,
ho quindi l'onore di deporre sul
banco della presidenza per essere
sottoposto alle deliberazioni di questo
onorevole Consiglio il relativo progetto
di legge.

Qualora tale progetto venga,
siccome porto fiducia, convertito in
Legge, il beneficio delle due campagne
sarà esteso a tutti i militari che
fecero parte della prima Spedizione,
salve poche eccezioni di coloro che
cessarono dal Corpo di Spedizione prima
di aver raggiunto i dieci mesi, per motivi
di salute o per altre cause che non
siano quelle di ferite riportate per
ragione di servizio.

Vittorio Emanuele II.
Re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme;
Duca di Savoia e di Genova ecc. ecc.

Principe di Piemonte ecc. ecc. ecc.

*Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato
per gli affari della Guerra abbiamo ordinato ed ordiniamo
che l'infra scritto progetto di Legge sia presentato al Parlamento
nazionale dal detto Ministro il quale è pure incaricato di
esporne i motivi.*

Progetto di Legge

Art. Unico

*Il servizio prestato in guerra presso il Corpo di spedizione
in Oriente sarà computato per due campagne quando abbia
raggiunta la durata di almeno dieci mesi dal giorno dell'
imbarco a quello dell'ammissione in libreria pratica, al ritorno
nel regno.*

*Il servizio stesso la cui durata sia minore di dieci mesi,
sarà pur computato per due campagne quando abbia cessato
per causa di ferite incontrate per ragioni di servizio presso il
Corpo di spedizione.*

Dat Torino addì 22 Giugno 1857

Vittorio Emanuele

Alfonso A. Maffei

Pellati

SESSIONE 1857

N.° 88-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

SOMIS, QUAGLIA, VALVASSORI, CADORNA R., SCAPINI,
CAVOUR G., CUGIA

sul progetto di legge presentato dal Ministro di Guerra e Marina

(LAMARMORA)

nella tornata del 22 giugno 1857

Computo della campagna d'Oriente alle truppe del Corpo di spedizione.

Tornata del 26 giugno 1857

SIGNORI,

Il periodo di tempo che trascorse tra la partenza delle prime truppe del corpo di spedizione per la Crimea ed il ritorno delle ultime nei regii Stati, quando venne conchiusa la pace, è stato approssimativamente di quattordici mesi. Il servizio venne computato *servizio in guerra* dal giorno dell'imbarco per la Crimea al giorno dello sbarco in uno dei porti dei regii Stati in libera pratica.

Ora successe che nel computare il servizio della campagna d'Oriente, a mente della stretta applicazione dell'art. 24 della legge 27 giugno 1850, vennero computate due campagne a quegli individui che oltrepassano anche di qualche giorno i dodici mesi di servizio fuori dello Stato, mentre che non fu computata che una sola campagna a quelli a cui mancarono anche pochi giorni al compimento dei dodici mesi. Per cui in questa specialissima circostanza la legge sancisce una men

(88-A)

che equa misura nel valutare il servizio di individui e di corpi che sopportarono gli stessi disagi e gli stessi pericoli, e che furono dal Parlamento e dal paese egualmente proclamati benemeriti della patria.

Egli è per riparare a questa poco giusta disparità di trattamento che il ministro della guerra, compiendo all'impegno assunto in seno della Camera, dietro l'avviso del Congresso consultivo permanente della guerra, v'ha presentato l'articolo di legge che è sottoposto alla vostra sanzione, mercè il quale il beneficio delle due campagne sarà esteso a tutti i militari che fecero parte della prima spedizione e che vi prestarono servizio per dieci mesi, o che abbiano dovuto abbandonarlo prima per causa di ferite incontrate per cagioni di servizio presso il corpo di spedizione.

La Commissione, riconoscendo all'unanimità che quest'articolo sancisce un atto di giustizia, ha fiducia che vorrete egualmente approvarlo.

CUGIA, relatore

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Articolo unico.~~

Il servizio prestato in guerra presso il Corpo di spedizione in Oriente sarà computato per due campagne quando abbia raggiunto la durata di almeno dieci mesi dal giorno dell'imbarco a quello dell'ammissione in libera pratica al ritorno nei regii Stati.

Il servizio stesso la cui durata sia minore di dieci mesi sarà pur computato per due campagne quando abbia cessato per causa di ferite incontrate per ragioni di servizio presso il Corpo di spedizione.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Articolo unico.~~

~~Identico al qui contro.~~

Approvato nella Tornata del 30. Maggio 1897.
Pellati